

FAQ

ART.1 DL 152/2021 - CREDITO D'IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE

Q): È ammissibile l'intervento edilizio che prevede l'installazione di casette mobili per la prima volta o in sostituzione di precedenti?

A): L'intervento è ammissibile se sussistono le condizioni previste dall'art. 3, co. 1 lett. e. 5 del T.U. n. 380/2001 e dalla normativa che regola la Misura.

Rientra nell'art. 3, co 1 lett. e. 5 del T.U. n. 380/2001 l'installazione -tra l'altro- di case mobili che siano utilizzate come abitazioni, ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Inoltre, gli interventi di installazione devono essere funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.